

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADRIANO CIAFFI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SILVIA BARBIERI

INDI

DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Franchi Franco	5
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i>	3	Lattanzio Vito, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>	7, 10, 18
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Pacetti Massimo	6, 10, 11, 12, 15
Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395);		Soddu Pietro	7
Zaniboni ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341);		Tassi Carlo	8, 18
Petrocelli ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979);		Votazione nominale:	
D'Addario ed altri: Nuove norme in materia di protezione civile (4315)	3	Barbieri Silvia, <i>Presidente</i>	19
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i>	3, 5, 7, 8, 11, 12, 15	Sui lavori della Commissione:	
Barbieri Silvia, <i>Presidente</i>	15, 17, 18	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	20
Balestracci Nello, <i>Relatore</i>	4, 9, 10, 11, 17, 18	Barbieri Silvia, <i>Presidente</i>	19
		Balestracci Nello	19
		Pacetti Massimo	19

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 MARZO 1990

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Ciocchi Carlo Alberto	29
Bortolami ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbli- che di assistenza e beneficenza (IPAB) (2627)	20	Franchi Franco	33
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	20	Pacetti Massimo	22, 23, 24, 25, 27; 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39
Zampieri Amedeo, <i>Relatore</i>	20	Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per l'interno</i>	22, 23, 24, 25, 26, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Soddu Pietro, <i>Relatore</i>	21, 22, 23, 24, 25 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (4471)	22		
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40		

La seduta comincia alle 10.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Angius, Azzolini, Bertoli, Binetti, Gitti e Ingrao sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pellegatti, Sapienza, Rabino, Zambon, Savio e Migliasso.

Discussione delle proposte di legge Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395); Zaniboni ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341); Petrocelli ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979); D'Addario ed altri: Nuove norme in materia di protezione civile (4315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Balestracci: « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile »; Zaniboni, Balestracci, Zolla, Andreoli, Andreoni, Anselmi, Armellini, Azzolini, Battaglia Pietro, Binetti, Bonetti, Bonferroni, Borra, Botta, Caccia, Cafarelli, Carelli, Casati, Chiriano, Coloni, Costa Silvia, Crescenzi, Cristofori, Ferrari Bruno, Frasson, Garavaglia, Gei, Gelpi, Gottardo, Lattanzio, Latteri, Lia, Loiero, Lucchesi, Lusetti, Meleleo, Mensorio, Merloni, Napoli, Nicotra, Orsenigo, Paparelli,

Patria, Perani, Perrone, Piredda, Portatadino, Rabino, Radi, Ravasio, Rebullà, Rigghi, Russo Vincenzo, Saretta, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Torchio, Urso, Vairo, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoso e Zuech: « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile »; Petrocelli, Violante, Pellicani, Alborghetti, Boselli, Lorenzetti Pasquale, Angeloni, Bevilacqua, Bonfatti Pains, Bulleri, Ciconte, Monello, Sapia, Serafini Massimo, Testa Enrico, Calvanese, Capecchi, Caprili, Colombini, Cicerone, Dignani Grimaldi, Filippini Giovanna, Francese, Geremicca, Macciotta, Migliasso, Quercioli, Vacca, Donazzon, Mannino Antonino, Strumendo, Gasparotto, Pacetti, Soave, Nardone, Toma e Pellegatti: « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile »; D'Addario, Cerutti, Cellini, Cristoni, Capria, Polverari, Diglio, Capacci, Vazzoler e Renzulli: « Nuove norme in materia di protezione civile ».

Ricordo che la Commissione aveva approvato in sede referente, nella seduta del 17 gennaio 1990, un nuovo testo della proposta di legge n. 395, scelta come testo base.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 15 febbraio 1990, parere favorevole a condizione che si precisi nel testo che: « alle spese di funzionamento degli organi e delle strutture del Servizio di protezione civile si provvede a carico ed entro i limiti degli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli attuali organi della protezione civile ».

Comunico, altresì che l'XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 7 febbraio 1990, parere favorevole.

Avverto, inoltre, che l'VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici ha espresso, in data 7 febbraio 1990, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

che all'articolo 5, comma 5, siano aggiunte infine le seguenti parole: « indagini e sperimentazioni scientifiche, anche utilizzando i servizi tecnici dello Stato di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, metodologie di formazione e qualificazione degli operatori, sia del volontariato che pubblici »;

che all'articolo 5 siano aggiunti i seguenti commi:

« Promuove studi di ricerca applicata per la gestione ottimale di attività assicurative, nel campo di specifici rischi derivante da strutture private, in armonia con le direttive comunitarie »;

« Presenta una relazione annuale al Parlamento sulle situazioni di rischio e di crisi del paese e sull'attività del ministro »;

che all'articolo 6, sia delimitato ulteriormente il potere di ordinanza al periodo relativo all'emergenza, salvo istanza motivata dei poteri locali per particolari situazioni di rischio;

che all'articolo 8, comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: « che assorbe e sostituisce la Commissione tecnico scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1982 »;

che all'articolo 8, comma 3, sia specificato che la Commissione è costituita da gruppi specializzati per tipo di rischio, in numero non superiore a 5 membri per ciascun gruppo, e relativamente al rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, nucleare, chimico industriale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ecologico, da trasporti, da incendi boschivi, sanitario;

che all'articolo 9, comma 2, sia previsto che il ministro per il coordinamento della protezione civile, attraverso il Comi-

tato operativo, di concerto con il ministro per l'agricoltura e foreste, curi la riorganizzazione dei servizi di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

che all'articolo 10 sia aggiunto il seguente comma:

« Il dipartimento della protezione civile cura la documentazione sulla distribuzione geografica dei rischi e la redazione di una mappa dei rischi su base provinciale, anche in relazione al loro impiego per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, di urbanistica, di insediamenti industriali, di colture agricole e forestali ».

Ha espresso, inoltre, parere favorevole sulle proposte abbinata per quanto non in contrasto con la proposta n. 395.

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Onorevole presidente, non credo di dover riproporre una relazione su un testo di legge che è stato lungamente discusso dalla Commissione in sede referente e sul quale si è registrata non solo una notevole attenzione, ma anche una sostanziale convergenza sulle questioni più rilevanti. Pertanto, anche per economia dei lavori, mi limiterò soltanto ad una sottolineatura sul fatto che questa Commissione e il Parlamento si trascinano da anni una materia ritenuta di grande importanza, non solo dai gruppi politici promotori di iniziative legislative, ma anche dalla pubblica amministrazione e, soprattutto, dalla società, al fine di prevenire e di limitare, il più possibile, i danni incalcolabili che la insipienza e la leggerezza degli uomini hanno provocato sul territorio. Sottolineo che una certa quantità di tali danni sono risultati, addirittura, irreparabili non solo per quanto riguarda la vita umana, ma anche l'ambiente.

È possibile finalmente, dopo vent'anni, pervenire ad una decisione, su un testo estremamente « snello » al quale si è giunti — grazie anche all'entrata in vigore

della nuova normativa sulla Presidenza del Consiglio — tenendo conto delle esperienze acquisite in seguito alle varie calamità verificatesi nel nostro paese, coinvolgendo il momento istituzionale e la società nel suo complesso e interpellando sia gli individui in quanto tali sia quelli che si auto-organizzano nel diritto-dovere di autoprotettersi.

Credo che con questo provvedimento si doterà il paese di una normativa in linea con le esperienze acquisite, che consentirà alle regioni di avere un punto di riferimento significativo. Infatti, fino a questo momento, le regioni hanno sempre proceduto in maniera molto difforme.

Non mi illudo che, una volta approvata questa legge, siano risolti tutti i problemi, perché si tratta di creare un sistema ed un servizio di protezione civile, e quindi di iniziare un processo avendo a disposizione elementi giuridici e legislativi molto precisi. Tale processo dovrebbe portare alla istituzione di un sistema basato prevalentemente sulle previsioni e sulla prevenzione: due momenti nei quali sono tutti coinvolti. Vi sarà poi, nel momento dell'emergenza, la possibilità di identificare con precisione le responsabilità politiche (questo rappresenta, a mio avviso, un elemento estremamente importante).

Sottolineo che nessuno rimarrà al di fuori di tale sistema: né lo Stato in tutte le sue articolazioni, né la società che si organizza, né gli ordini professionali, né il momento della ricerca scientifica, né quello del volontariato che si sta organizzando con sempre maggiore sensibilità.

Pertanto, ritengo che, in tale generale coinvolgimento, la risposta del Parlamento debba essere al contempo attenta e non soffocante. Esistono diversi stimoli attraverso i quali richiedere la massima solidarietà e quell'identificazione della responsabilità che in una società democratica non può venir meno, poiché il consenso che non faccia seguito alle responsabilità darebbe luogo ad una democrazia imperfetta.

Per questi motivi, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti in sede referente con spirito veramente attento e con la volontà di superare alcune visioni particolari pre-

sentì in ciascuno di noi, credo di dover ringraziare anche il Governo perché, sia nella fase precedente sia in quella più recente, si è dimostrato disponibile, anche accettando l'impostazione data dalla Commissione, a favorire la massima unità ed anche la più grande rapidità di discussione possibile. Posso affermare che, in sostanza, il Parlamento e l'Esecutivo hanno lavorato concretamente.

In conclusione, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti che non alterano peraltro la sostanza del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FRANCHI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, desidero sottolineare un aspetto fondamentale, che abbiamo sempre sostenuto: non crediamo nel coordinamento, non crediamo, in particolare, nel principio del coordinamento applicato alla protezione civile. Abbiamo dovuto prendere atto, infatti, che il coordinamento, in Italia, non funziona, nonostante tutti gli sforzi compiuti e la volontà del ministro. Non funziona per il semplice motivo che determinate forze non si prestano ad essere coordinate. Ma se non si crede nel principio del coordinamento, viene a cadere, purtroppo, anche il consenso al provvedimento in esame, che su tale principio è basato. Specifico che non condividiamo la figura del ministro per il « coordinamento » della protezione civile, perché vorremmo che fosse il ministro della protezione civile.

L'unità di indirizzo deve coincidere con l'unicità del comando, che deve trovare il proprio punto di riferimento unico nella responsabilità del ministro. L'esigenza di una protezione civile efficiente è divenuta troppo importante per potersi accontentare di un provvedimento come quello in discussione. È indispensabile un vero e proprio Ministero che non dipenda da nessuno, che non debba coordinare, ma solo ordinare. Il relatore Balestracci ha rilevato come un fatto positivo il coinvolgimento di tanti corpi dello Stato e delle forze sociali,

ma in realtà noi consideriamo tale aspetto negativo: il coinvolgimento è positivo soltanto in presenza di un unico punto di decisione.

Per quanto riguarda il dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio, sottolineo che il ministro non dispone neanche di una propria struttura operativa. E non dimentichiamo le competenze delle regioni, delle provincie, del prefetto, del sindaco. Ognuno ha funzioni nel proprio ambito, nel proprio territorio, ma questa polverizzazione è assai pericolosa. Basta osservare l'elenco previsto all'articolo 15 del progetto di legge per rendersi conto di quanto possa essere fondata la nostra preoccupazione. In tale elenco, infatti, sono ricompresi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le forze armate, le forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca, la Croce rossa, le strutture del servizio sanitario nazionale, il volontario, il Corpo nazionale di soccorso alpino e i servizi tecnici nazionali. Ma com'è possibile coordinare le forze armate se non riusciamo a coordinarle neanche al loro interno? Com'è possibile coordinare le forze di polizia quando è notorio il fallimento di tutti gli sforzi anche dei migliori ministri dell'interno, che non sono mai riusciti ad effettuare il coordinamento interforze? Più volte ci siamo sentiti dire che esiste una sorta di coordinamento perché si riesce a portare intorno allo stesso tavolo i rappresentanti delle varie forze di polizia, ma in realtà un vero e proprio coordinamento non esiste.

Pertanto, a nostro avviso, il principio da seguire doveva essere quello dell'unicità del comando, dell'unità delle decisioni, poiché la protezione civile implica sì un'indispensabile fase preparatoria, ma richiede soprattutto un comando, non il coordinamento, non l'indirizzo. Poiché questa impostazione è negata dal testo al nostro esame, preannuncio il voto contrario del nostro gruppo.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo comunista ha partecipato con impegno ai lavori in sede referente sul provvedimento in discus-

sione. Avevamo sottolineato l'esigenza di provvedere ad un salto culturale nella concezione di quello che, finora, era sempre stato considerato come il frutto di eventi calamitosi, ma che di fatto era anche la conseguenza di un errato concetto di protezione civile. Ritengo che il testo in discussione fornisca quanto meno una risposta positiva in questa direzione. Tra l'altro, occorre leggere il provvedimento al nostro esame anche in funzione della recente legge sulla difesa del suolo.

Anche se alcune questioni non appaiono compiutamente risolte (mi riferisco a quelle connesse all'attività del cosiddetto avvio alla ripresa ed al ruolo del prefetto, che a nostro avviso confligge con la posizione di altre strutture istituzionali) ritengo che il testo in discussione sia nel complesso positivo. Esso, infatti, istituisce innanzitutto il servizio ed individua i soggetti attivi e le responsabilità istituzionali, dando spazio ad interventi non più soltanto *a posteriori*, nel momento dell'emergenza, e permettendo di attivare energie già presenti nell'opera di previsione e prevenzione delle calamità. Tutto ciò in presenza di un ampio coinvolgimento delle strutture regionali e con l'importante individuazione del sindaco come l'autorità di protezione civile a livello locale, comportando la possibilità di risolvere situazioni conflittuali determinatesi a volte in passato nei momenti di emergenza.

Altre indicazioni soddisfacenti sono quelle connesse ai concetti di partecipazione e prevenzione, prevedendo un ruolo non soltanto delle istituzioni ma anche del volontariato. Ritengo positiva anche l'individuazione non formale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile.

Ricordo tale aspetto perché ritengo debba essere affrontato urgentemente il provvedimento legislativo riguardante la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, vorrei sottolineare che il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha proposto una formulazione adeguata anche in riferimento ad

alcuni punti rimasti in sospeso come quello relativo al ruolo da affidare ai gruppi di ricerca scientifica. Si è trattato di una soluzione che appariva inizialmente più confusa e che adesso risulta più concreta con la previsione di un sistema di convergenze tra il ministro e i gruppi di ricerca.

PIETRO SODDU. A nome del gruppo democratico cristiano, esprimo un giudizio estremamente positivo sul testo già approvato in sede referente. Ricordo che esso è il frutto di un lavoro di razionalizzazione e di sintesi compiuto attraverso la collaborazione e l'accordo di tutti i gruppi politici della Commissione, lavoro molto apprezzabile che ha reso il testo di legge non solo organico, ma anche estremamente incisivo.

Crediamo che il nuovo Servizio nazionale della protezione civile, nonostante i ritardi registrati nella sua attuazione, rappresenti un sistema utile per affrontare gli eventi calamitosi sia nel momento successivo al loro verificarsi, sia come attività di prevenzione degli stessi. Con l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, infatti, si dà l'avvio ad una certa attività di prevenzione per una serie di fenomeni che possono essere facilmente previsti prima del verificarsi di una catastrofe. È possibile, grazie al nuovo testo di legge, prevenire eventi, come quello che si sta verificando nel paese per la mancanza di pioggia, attraverso le attrezzature e gli interventi necessari ad evitare non solo gravi danni ecologici, ma anche problemi legati alla natura civile della convivenza.

Anche il gruppo comunista sottolinea la rilevanza, oltre che degli aspetti legati alla prevenzione, all'accertamento e al controllo del sistema, di questo elemento di carattere istituzionale sul quale abbiamo insistito lungamente.

Non condividiamo, invece, la decisione di centralizzare gli interventi, perché è evidente che il pluralismo istituzionale porta ad una esigenza di coordinamento; si tratta, quindi, di far in modo che questa esigenza sia effettivamente tale e non soltanto proclamata.

Nel nostro paese, infatti, si registra la presenza, nel momento del verificarsi di eventi calamitosi, di soggetti che cooperano tra di loro, ma che spesso vanno incontro a conflitti di competenza.

Condividiamo anche la finalità, prevista nel testo di legge, della collaborazione dei cittadini alle attività di protezione civile e, quindi, del volontariato attraverso cui si esprime questa forma di partecipazione. Ricordo che nelle proposte iniziali si era registrata una esuberanza di proposizioni, mentre adesso siamo pervenuti alla formulazione di un testo « snello » e in grado di contemplare tutte le esigenze rispetto alle finalità della legge.

Siamo favorevoli, inoltre, alla previsione e alla individuazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come elemento centrale del sistema della protezione civile.

Abbiamo espresso, invece, alcune perplessità rispetto al ruolo del prefetto in un assetto istituzionale democratico come il nostro; mi è sembrato di constatare, nel corso del dibattito svolto in sede referente, la difficoltà di sostituire, nel momento dell'emergenza, la figura del prefetto che costituisce praticamente la proiezione dello Stato nelle realtà periferiche del paese. Credo che il testo di legge contempli adeguatamente gli elementi di presenza dello Stato centrale, quindi della volontà del Governo rispetto alla presenza della istituzione regionale.

Per questo motivo, nel ringraziare il relatore e quanti hanno collaborato alla stesura del testo in discussione, annuncio fin d'ora il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Mi accomunio ai ringraziamenti al relatore Balestracci per la paziente opera compiuta in questi mesi in spirito di grande collaborazione con i membri della Commissione ed il Governo. Ritengo molto importante che l'approvazione della legge di istituzione del Servizio nazionale della protezione

civile avvenga con il consenso di quasi tutti i gruppi in Commissione riunita in sede legislativa. Risulta estremamente negativo, infatti, legiferare sotto l'influsso di situazioni di emergenza, sotto la spinta di fattori emotivi, dando luogo, com'è avvenuto in passato, ad interventi di natura episodica sempre susseguenti ad eventi calamitosi. Aggiungo con sincerità che è molto più facile ordinare che coordinare, onorevole Franchi; ma non so quale « superministro » della protezione civile si immagina (e lo dico io che in questo momento assolvo a tale compito), dato che dovrebbe avere a disposizione un vero e proprio « superministero ». Nel nostro paese, è possibile adottare una politica di protezione civile nella misura in cui si verifica una partecipazione generalizzata non solo delle singole strutture preposte a tali compiti, ma anche dei singoli cittadini. Con la legge che stiamo per approvare, ritengo ci avvicineremo a quei paesi, come il Giappone, che su questo piano hanno sviluppato una politica idonea a fronteggiare le diverse situazioni di emergenza.

Pertanto, esprimo il mio compiacimento perché finalmente stiamo per istituire un vero e proprio potere di coordinamento in base alla legge, che agevolerà notevolmente i compiti del ministro competente sia nell'ambito del Governo sia nei rapporti con le regioni, le province e i comuni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Servizio nazionale di protezione civile).

1. È istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi ed altri eventi calamitosi.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coor-

dina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

CARLO TASSI. Preannuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale sia su questo articolo sia su quelli che seguiranno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze).

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali, o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

(È approvato).

ART. 3.

(Attività e compiti di protezione civile).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione nelle varie ipotesi di rischio, al soccorso

delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta ad agevolare l'avvio della ripresa socio-economica delle zone colpite dagli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. L'avvio della ripresa consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie per agevolare gli organi istituzionali nell'opera di ricostruzione delle strutture urbane, del tessuto socio-economico e di ripristino dell'ambiente e delle normali condizioni di vita.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Componenti del Servizio nazionale di protezione civile).

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni, e vi concorrono gli enti pubblici ed ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini e collegi professionali e gli istituti tecnico-scientifici.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le imprese pubbliche e private che detengano o gestiscano archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Ministro per il coordinamento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti da vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione e repressione di reati. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro della funzione pubblica provvede ad istituire, presso il dipartimento di cui all'articolo 1, comma 2, un sistema informatizzato per la raccolta e gestione dei dati raccolti.

4. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta del Presidente della regione, trasmette i dati riferentesi alla regione medesima.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: gli enti pubblici ed ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata, con le seguenti: gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata.

4. 1.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Signor presidente, sia questo emendamento sia quello all'articolo 5 che presenterò fra poco sono collegati all'emendamento 17. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Ministro per il coordinamento della protezione civile).

1. La direzione unitaria ed il coordinamento del Servizio nazionale di protezione civile sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile che vi provvede anche con i poteri di cui all'articolo successivo.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso in relazione alle varie ipotesi di rischio e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

3. I programmi nazionali di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sono trasmessi al Parlamento.

4. Emanava direttive per disporre l'esecuzione di periodiche esercitazioni alle quali partecipano tutte le componenti del Servizio nazionale di protezione civile.

5. Promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il CNR, studi sulle previsioni e prevenzioni delle calamità naturali e delle catastrofi.

6. Impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, al comma 5, sostituire le parole: d'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il CNR con le seguenti: attraverso gli istituti e gruppi nazionali ed internazionali di ricerca scientifica.

5. 1.

NELLO BALESTRACCI, Relatore. Poiché il collega Pacetti aveva manifestato alcune perplessità su questo emendamento, ri-

cordo che sussiste l'esigenza di non porre sullo stesso piano il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il CNR.

MASSIMO PACETTI. La mia obiezione riguarda il referente istituzionale del ministro. Non credo che, in una disposizione di legge che prevede il riordino dei piani di protezione civile, e quindi anche dei programmi di ricerca scientifica collegati a questo aspetto, nella quale si prevede addirittura che il ministro per il coordinamento della protezione civile faccia riferimento al Presidente del Consiglio, si possa eliminare l'intesa con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introducendo i gruppi e gli istituti di ricerca. Non credo che il referente istituzionale, anche per il Parlamento, possa essere un gruppo di ricerca. Pertanto, mi dichiaro favorevole all'emendamento 5. 1 a condizione che sia limitato a sopprimere le parole « con il CNR », poiché in questo modo non si porrebbe in atto alcuna *deminutio* del ministro rispetto a tale istituto, che costituisce un organismo di ricerca che ha collegamenti con il Ministero. Se l'articolo fosse approvato in questa formulazione, l'unico referente rimarrebbe il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile. Sarebbe risultato forse più opportuno discutere preliminarmente l'emendamento del relatore 17. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 17, dato che, se fosse stato approvato, non sarebbero sorti tutti questi problemi.

Tale emendamento, che accoglie alcune istanze lungamente dibattute, prevede che con un decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, siano istituiti gruppi nazionali di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, la cui attività verrà regolata da apposite convenzioni pluriennali. Credo che, alla luce di tale formulazione, possa comprendersi meglio l'emendamento del relatore 5. 1.

MASSIMO PACETTI. Signor ministro, credo che la lettura dell'articolo 17 dia maggior valore alle osservazioni che ho appena fatto. Infatti, dall'attuale formulazione risulta che sono gli stessi ministri che istituiscono quei gruppi di ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Onorevole Pacetti, non abbiamo mai utilizzato l'espressione « di intesa »! Infatti, l'intesa tra organi istituzionali distinti con altri organismi, si svolge tra *partner* nell'ambito della stessa collegialità; invece, per quanto riguarda la collaborazione tra i ministri, e più opportuna l'espressione « di concerto ».

Pertanto, anche ai sensi della legge sulla Presidenza del Consiglio, le parole « di intesa » risultano del tutto fuori luogo.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Condivido la proposta di sostituire al comma 5 l'espressione « di intesa », con le parole « di concerto ».

PRESIDENTE. Do lettura della nuova formulazione dell'emendamento del relatore 5. 1:

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole: d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il CNR, con le seguenti: di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 nel testo riformulato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Potere di ordinanza).

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Mi-

nistro per il coordinamento della protezione civile dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale; ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri; revoca, con le medesime modalità, lo stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvede anche a mezzo di delegati ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, agli interventi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì emanare ordinanze, ai sensi del comma che precede, anche al fine di evitare danni o maggiori danni a persone o a cose, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Con le dette ordinanze e ai fini anzidetti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre, su conforme parere del Ministro competente, sospensioni o differimenti di termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni stesse.

5. L'efficacia delle ordinanze con contenuto normativo è comunque subordinata alla loro avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le ordinanze con contenuto normativo che interessino la generalità dei citta-

dini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. 1.

MASSIMO PACETTI. A nome del gruppo comunista annuncio il voto favorevole sull'emendamento del relatore 6. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Consiglio nazionale della protezione civile).

1. È istituito il Consiglio nazionale della protezione civile col compito, in attuazione delle direttive e degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, di determinare i criteri di massima in ordine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale di protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle Amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni e delle province;

d) rappresentanti delle associazioni del volontariato.

(È approvato).

ART. 8.

(Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti attinenti alle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il Ministro si avvale della consulenza della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

2. La Commissione fornisce al Ministro le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimessa dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il

coordinamento della protezione civile, ed è composta dal Ministro proponente, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da componenti individuati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, il Ministro della sanità, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente.

4. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni.

5. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

(È approvato).

ART. 9.

(Comitato operativo della protezione civile).

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile, si avvale di un Comitato operativo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il Comitato fornisce inoltre al Ministro per il coordinamento della protezione civile le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o da un suo delegato. In caso di

emergenza, qualora il Ministro sia assente o impedito, il Comitato è presieduto da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

3. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni, controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

(È approvato).

ART. 10.

(Dipartimento della protezione civile).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il dipartimento della protezione civile.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(È approvato).

ART. 11.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni — fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni

colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione — partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nel precedente articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, e secondo gli indirizzi e le direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile, lo svolgimento della attività di protezione civile.

2. Le regioni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. Le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessarie per l'espletamento delle attività di protezione civile e per l'organizzazione in via permanente, nonché per l'attuazione dei servizi di emergenza di competenza regionale, costituiscono, presso la regione, un Comitato regionale di protezione civile ed un centro operativo regionale.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

(È approvato).

ART. 12.

(Competenze della provincia).

1. Le province partecipano, nei limiti delle competenze proprie o di quelle delegate, all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile; alla predisposizione di programmi provinciali di prevenzione e previsione, in armonia con i programmi nazionali e regionali; alla predisposizione permanente di propri mezzi e strutture

operative per interventi di protezione civile; alla costituzione del centro operativo provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Il prefetto).

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano provinciale per fronteggiare l'emergenza nell'ambito della provincia e ne cura l'attuazione. Copia del piano viene inviata ai Comitati regionali e provinciali di cui agli articoli 11 e 12.

2. Al verificarsi di un evento calamitoso di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Ministro per il coordinamento della protezione civile e il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in coordinamento con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta, avvalendosi del Centro operativo provinciale, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte degli organi provinciali delle varie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti anche di natura tecnica.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 6 opera, quale delegato del Ministro, con i poteri di cui al comma stesso.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza è costituito, presso la prefettura, un centro operativo provinciale composto dai responsabili provinciali delle strutture di protezione civile e di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso, il quale si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici e del personale delle prefetture. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile o del prefetto, comandano proprio personale a prestare servizio presso il centro operativo.

MASSIMO PACETTI. A nome del gruppo comunista annuncio il voto contrario sull'articolo 13 nell'attuale formulazione. Con tale articolo, infatti, rimangono irrisolti alcuni rapporti tra i vari livelli istituzionali e il ruolo del prefetto può risultare prevaricante nei confronti degli enti locali, ma, soprattutto, resta aperto il problema relativo all'effettivo rapporto tra la provincia e la regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SILVIA BARBIERI

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

(Attribuzioni del sindaco).

1. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.

2. Al verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e, avvalendosi della struttura comunale di protezione civile, provvede, con

i mezzi a sua disposizione, agli interventi necessari dandone comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

(È approvato).

ART. 15.

(Strutture operative nazionali di servizio).

1. Costituiscono strutture nazionali di protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le forze armate;

c) le forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) gruppi nazionali di studio ed altre istituzioni di ricerca;

f) la Croce rossa italiana;

g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

h) il volontariato;

i) il Corpo nazionale soccorso alpino — CNSA (CAI);

l) i servizi tecnici nazionali.

2. In base agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono le attività previste dalla legge a richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile e, sulla base dei medesimi indirizzi, svolgono altresì compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione, secondo il proprio ordinamento, delle strutture al servizio nazionale di protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile.

(È approvato).

ART. 16.

(Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta).

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata).

1. Sono istituiti presso il Consiglio nazionale delle ricerche e in collegamento funzionale con l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i seguenti gruppi nazionali di ricerca scientifica con finalità di protezione civile:

a) gruppo nazionale per la difesa dai rischi sismici;

b) gruppo nazionale per la difesa dai rischi vulcanici;

c) gruppo nazionale per la difesa dai rischi idrogeologici;

d) gruppo nazionale per la difesa dai rischi industriali, da trasporto e da incendio.

2. I gruppi nazionali di cui al comma che precede, nell'ambito dei programmi di ricerca di durata pluriennale, predisposti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su proposta dei gruppi nazionali stessi e sentita la Commissione di cui all'articolo 8, promuovono e sviluppano ricerche interdisciplinari coordinate, indirizzate all'acquisizione ed al miglioramento delle conoscenze scientifiche necessarie nei settori di competenza, nonché formulano proposte in merito a specifici programmi di ricerca.

3. Con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengono determinate le funzioni dei gruppi, con particolare riguardo all'attività di consulenza scientifica e tecnica, di sorveglianza sul territorio, di coordinamento delle azioni di intervento scientifico in occasione di eventi particolari, di collegamento con le analoghe iniziative assunte, nel settore della ricerca, negli altri Paesi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata).

1. Con decreto del ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono istituiti gruppi nazionali di ricerca scientifica

con finalità di protezione civile la cui attività sarà regolata da apposite convenzioni pluriennali.

17. 1.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Vorrei precisare, per maggiore chiarezza, che con l'emendamento 17. 1 ho inteso prevedere il concerto tra il ministro per il coordinamento della protezione civile e il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sostituzione del medesimo ruolo previsto presso il Consiglio nazionale delle ricerche e in collegamento funzionale con l'ufficio del ministro per il coordinamento della protezione civile, nella istituzione dei gruppi nazionali di ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 17.

(È approvato).

Poiché all'articolo 18 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

(*Volontariato*).

1. Il Servizio nazionale di protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. A tal fine, riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne promuove il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si

provvede a definire i modi e le forme di partecipazione del volontariato civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione dei requisiti delle condizioni necessarie per l'iscrizione delle associazioni di volontariato negli appositi albi nazionali, regionali e locali;

b) la previsione delle direttive per la formazione degli albi;

c) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

d) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

e) la previsione di misure atte a garantire agli aderenti alle associazioni il mantenimento del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico ed assicurativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(*Fondo per la protezione civile*).

1. La gestione del Fondo per la protezione civile è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, dall'articolo 13 della medesima legge n. 363 del 24 luglio 1984, come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, non si applica agli atti afferenti alla gestione del Fondo per la protezione civile che non derivino da ordinanze. I predetti atti vengono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi delle vigenti norme.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 3. Alla quantificazione della dotazione finanziaria annua del Fondo di cui al comma 1, si provvede con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ».

19. 1.

Credo che l'emendamento del relatore 19. 1, pur non comportando ulteriori oneri finanziari, determina le modalità per il finanziamento del fondo per la protezione civile. Sarebbe, quindi, necessario trasmetterlo alla V Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Signor presidente, l'emendamento 19. 1 non reca oneri finanziari aggiuntivi né determina modalità di copertura di oneri finanziari, poiché si limita a demandare alla legge finanziaria annuale la quantificazione della dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile. Ritengo, perciò, che non sia necessaria l'espressione del parere della V Commissione bilancio.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Mi dichiaro d'accordo con il relatore Balestracci, poiché l'emendamento 19. 1 riguarda soltanto le modalità per il reintegro del Fondo per la protezione civile. Esso non reca alcun onere aggiuntivo. Ricordo,

inoltre, che a questo proposito è stato consultato il Ministero del tesoro. Pertanto, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Colleghi, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, richiedendo alla nostra Commissione di precisare che alle spese di funzionamento degli organi e delle strutture del Servizio nazionale della protezione civile si provvede a carico ed entro i limiti degli stanziamenti già iscritti in bilancio per il funzionamento degli attuali organi della protezione civile. In effetti, considerate le dichiarazioni del relatore e del ministro Lattanzio, si può ritenere che l'emendamento 19. 1 accolga la condizione posta dalla V Commissione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Condivido la sua interpretazione, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

(Abrogazione norme incompatibili).

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARLO TASSI. Signor presidente, il gruppo del MSI-destra nazionale esprimerà voto contrario sul provvedimento in di-

scussione, come ha peraltro preannunciato il collega Franchi. Non siamo certo contrari ad un Servizio di protezione civile, poiché, in un certo senso, siamo stati gli antesignani della sua istituzione, dato che da moltissimi anni proponiamo addirittura che i soldati in servizio di leva obbligatorio (contro il quale continuiamo inutilmente a batterci) siano addestrati non soltanto alla difesa militare, ma anche alla difesa civile: purtroppo, le nostre iniziative non hanno avuto molta fortuna.

Desidero sottolineare la discrasia che si sta verificando: da una parte, viene approvato un provvedimento che lascerà nel vago il futuro della protezione civile come servizio efficiente; dall'altra, deve ancora essere affrontata la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che della protezione civile costituisce la struttura portante. La presente doveva essere l'occasione per rivedere, congiuntamente le due questioni, in modo da approvare una normativa che comprendesse, contemporaneamente, le esigenze della protezione civile e quelle del braccio operativo di tale servizio.

La soluzione che si sta per varare appare assolutamente incongrua ed inadatta alle enormi necessità del servizio di protezione civile sul territorio. Pertanto, confermo il voto contrario del nostro gruppo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Balestracci: « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile » (395).

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 28

Hanno votato no 1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le abbinare proposte di legge nn. 341, 1979 e 4315.

Hanno votato sì:

Balestracci, Barbera, Barbieri, Bassanini, Caveri, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Ferrara, Forleo, Frasson, Galloni, Gei, Mazzuconi, Migliasso, Pacetti, Pellegratti, Perani, Rabino, Riggio, Sapienza, Savio, Soddu, Strumendo, Vecchiarelli, Zambon, Zampieri e Zolla.

Ha votato no:

Tassi.

Sui lavori della Commissione.

MASSIMO PACETTI. Signor presidente, chiedo che il seguito dell'esame del progetto di legge per la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato alle Commissioni riunite I e VIII, sia fissato per la prossima settimana.

NELLO BALESTRACCI. Mi dichiaro d'accordo con il collega Pacetti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la Commissione richiede di proseguire l'esame del progetto di legge per la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel corso della prossima settimana.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di informare il presidente della Commissione di tale decisione, al fine di stabilire le opportune intese con il presidente della Commissione ambiente. Sospendo la seduta fino alle 12.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SILVANO LABRIOLA

PRESIDENTE. Ricordo che prima della sospensione la Commissione ha proceduto all'approvazione della proposta di legge n. 395 in materia di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile con un emendamento del relatore all'articolo 19, ritenendo che esso fosse idoneo a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Pur esprimendo in proposito solidarietà al vicepresidente Barbieri per la valutazione espressa, che condivido, ritengo tuttavia opportuno informare il Presidente della Camera dell'orientamento fatto proprio dalla Commissione.

Discussione della proposta di legge Bortolami ed altri: Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bortolami, Bianchini, Gottardo, Saretta, Ferrari Wilmo, Frasson, Brunetto, Righi, Fronza Crepez e Azzolini: « Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ».

Ricordo che è in discussione il nuovo testo della proposta di legge già approvato dalla Commissione in sede referente, sul quale è stato espresso parere favorevole con una condizione dalla Commissione bilancio.

AMODEO ZAMPIERI, Relatore. Rilevo che il nuovo testo del provvedimento consente di superare le attuali disparità esistenti tra il trattamento riservato agli amministratori delle IPAB e quello di cui invece godono gli amministratori degli altri enti pubblici. Presenterò un emendamento diretto a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio, nel senso di specificare, all'articolo 3, che alle spese derivanti dal provvedimento provvedono

gli enti interessati nell'ambito delle proprie risorse e con imputazione ai rispettivi bilanci.

PRESIDENTE. Faccio presente che la condizione apposta dalla Commissione bilancio al parere favorevole espresso è riferita all'articolo 2, ove si propone di sostituire la parola « determina » con le parole « può determinare nell'ambito delle proprie risorse di bilancio ».

AMEDEO ZAMPIERI, Relatore. Concordando con lei, il mio emendamento sarà riferito all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo della proposta di legge, già definito in sede referente.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Sino al varo della legge di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB) sono estese agli amministratori di tali enti le norme di cui agli articoli 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il consiglio comunale o l'organo assembleare dell'ente territoriale a cui l'IPAB fa riferimento, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti l'assemblea, eventualmente apportando ove occorra le necessarie modifiche agli statuti o alle tavole di fondazione delle IPAB, determina le indennità mensili di carica spettanti rispettivamente al presidente degli enti, al consigliere anziano ed ai com-

ponenti i consigli di amministrazione sulla base dei parametri fissati con leggi regionali. Tali indennità non possono comunque superare i limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: determina con le seguenti: può determinare nell'ambito delle proprie risorse di bilancio.

2. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Alle spese derivanti dalle presenti disposizioni provvedono gli enti interessati con imputazione ai rispettivi bilanci.

(È approvato).

Avverto che la votazione finale sulla proposta di legge nel suo complesso avrà luogo al termine della seduta odierna, ovvero, se ciò non fosse possibile, nella seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ».

PIETRO SODDU, *Relatore*. Faccio presente che, a seguito di contatti informali intercorsi con i deputati del gruppo comunista, che avevano sollevato alcune questioni in ordine al provvedimento in titolo, presenterò alcuni emendamenti intesi a risolvere i problemi di natura politica. Ricordo, inoltre, che l'VIII Commissione ha espresso, ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del regolamento, un parere favorevole con numerose condizioni, alcune delle quali appaiono esorbitare dai limiti della competenza della Commissione consultata.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del rappresentante del Governo, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,20, è ripresa alle 12,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 4471.

Avverto che l'VIII Commissione ambiente ha espresso, ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del regolamento, parere favorevole sul disegno di legge con le seguenti condizioni:

all'articolo 2 le parole: « 31 dicembre 1990 » siano sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 1991 »;

all'articolo 2 la cifra: « 200 » sia sostituita con la cifra: « 300 »;

all'articolo 2 sia aggiunto il seguente comma: « Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1988, n. 12, già differito al 31 marzo 1989 dalla legge 10 settembre 1989, n. 48. »;

l'articolo 7 sia sostituito dal seguente: « L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato. »;

l'articolo 9 sia sostituito dal seguente: « All'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al comma 4, sono abrogate le parole: « fino alla data del 31 dicembre 1983 », ed è altresì abrogato il comma 6. »;

dopo l'articolo 9 sia aggiunto il seguente articolo: « Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali, di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il termine di cui all'ultima parte del comma 1 dell'articolo stesso è in ogni caso protratto al 31 dicembre 1990. »;

dopo l'articolo 9 sia aggiunto il seguente ulteriore articolo: « I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale, sono protratti al 31 dicembre 1990. »;

dopo l'articolo 9 sia aggiunto il seguente ulteriore articolo: « Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico amministrative in vigore all'atto della promulgazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come richiamato nell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48. »;

dopo l'articolo 11 sia aggiunto il seguente ulteriore articolo: « All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: "per un periodo non superiore a tre anni" sono sostituite con le parole: "per un periodo non superiore a sei anni". »;

l'articolo 23 sia sostituito dal seguente: « Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è prorogato al 30 giugno 1990. »;

dopo l'articolo 24 sia aggiunto il seguente articolo: « Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, già prorogato per l'anno 1989 al 30 aprile dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è prorogato, anche per l'anno 1990, al 30 aprile, per la denuncia relativa ai rifiuti tossici, nocivi e speciali e al 30 giugno per la denuncia

relativa ai soli rifiuti assimilabili agli urbani di origine industriale conferiti ai servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti solidi urbani »;

e con la seguente raccomandazione:

all'articolo 5 sia soppresso il comma 2.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI

ART. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Gli onorevoli Pacetti, Barbieri e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Pacetti, mantiene il suo emendamento ?

MASSIMO PACETTI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1, di cui i deputati Pacetti, Barbieri e Ferrara hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pacetti ed altri è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalità di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.

Gli onorevoli Barbieri e Pacetti hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, prima riga, sostituire le parole: 31 dicembre 1990 con le parole: 31 dicembre 1992.

2. 1.

All'articolo 2, quart'ultima riga, sostituire le parole: 200 milioni con le parole: 300 milioni.

2. 2.

Gli onorevoli Calvanese, Ferrara, Testa Enrico, Sapio e Geremicca hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, infine, aggiungere il seguente comma:

1. Gli aventi titolo ai contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 219 del 1981, in dipendenza dei danni subiti dal

terremoto del 23 novembre 1980 e successivi eventi sismici, possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 474 del 1987 convertito nella legge n. 12 del 1988, qualora intervenga l'adozione di piani di recupero che preveda per detti fabbricati, su parere della competente Soprintendenza, interventi di restauro e di risanamento conservativo, anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi, a condizione che non abbiano dato inizio ai lavori di riparazione o di ricostruzione, e comunque nei limiti previsti dal medesimo comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 474 del 1987 convertito dalla legge n. 12 del 1988.

2. 3.

MASSIMO PACETTI. Invito la Commissione ad accogliere l'emendamento 2. 1, che tende a sostituire la data del 31 dicembre 1990 con quella del 31 dicembre 1992, al fine di evitare che il Parlamento debba successivamente tornare sulla questione per una nuova proroga dei termini.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Poiché l'emendamento 2. 1, prevedendo un termine più ampio, non contrasta con la condizione formulata dalla Commissione ambiente, esprimo parere favorevole.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Do atto che attraverso l'approvazione di tale emendamento si adempirebbe alla condizione posta dalla Commissione ambiente.

Pongo in votazione l'emendamento Barbieri e Pacetti 2. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Barbieri e Pacetti 2. 2, inteso anch'esso a recepire una condizione contenuta nel parere dell'VIII Commissione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbieri e Pacetti 2. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Chiedo al relatore di pronunciarsi in ordine all'eventuale recepimento della condizione formulata dalla Commissione ambiente intesa ad aggiungere il seguente comma all'articolo 2:

« Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, già differito al 31 marzo 1989 dalla legge 10 settembre 1989, n. 48. ».

Mi domando come sia possibile prorogare un termine che già è scaduto.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Il rilievo avanzato dalla Commissione ambiente avrebbe dovuto essere formulato come osservazione e non come condizione vincolante, dato che la previsione di ulteriori proroghe di termini è tale da investire l'ambito di valutazione proprio della Commissione di merito e non di quella consultata.

PRESIDENTE. In effetti, l'VIII Commissione è andata certamente al di là delle proprie attribuzioni; riservandomi di informare il Presidente della Camera, do atto al relatore che si tratta di una condizione impropriamente formulata, che va considerata come pura e semplice osservazione.

Comunque, chiedo al relatore se intenda ugualmente accogliere il rilievo formulato dalla Commissione ambiente, presentando un apposito emendamento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sarei favorevole, nel merito, ad accogliere tale condizione, ma sono vincolato dalla decisione, adottata dalla Commissione, di non inserire nel provvedimento argomenti estranei rispetto a quelli già previsti dal Governo.

Comunque, vorrei sentire in merito il parere del gruppo comunista.

MASSIMO PACETTI. Concordiamo con il relatore.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Pertanto, non presento un emendamento inteso a recepire la condizione della Commissione ambiente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Calvanese ed altri 2. 3. In realtà, esso concerne materia estranea al disegno di legge, poiché si tratta di una norma sostanziale e non già di una semplice proroga di termini.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari dell'emendamento 2. 3 Calvanese ed altri non sono presenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale ed i piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è definitivamente prorogato al 31 dicembre 1990.

Gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

All'articolo 3, sostituire le parole da: del piano regolatore fino alla fine del comma con le seguenti: dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è definitivamente prorogato al 30 giugno 1990.

3. 2.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3. 1, interamente soppressivo dell'articolo 3.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario all'emendamento 3. 1.

MASSIMO PACETTI. Ritiro il mio emendamento 3. 1. Per quanto riguarda l'emendamento 3. 2, già lo scorso anno, in riferimento all'esame di un precedente decreto, l'Assemblea chiese che non venissero ulteriormente prorogati i termini per l'approvazione del piano regolatore del comune di Pozzuoli; se, infatti, tale comune non ha inteso procedere fino ad oggi non credo si debbano concedere ulteriori possibilità. I piani di recupero, invece, sono degli strumenti attuativi e come tali possono essere adottati in variante del piano regolatore vigente.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3. 2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda l'emendamento 3. 2, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione, facendo osservare che nel decreto-legge 30 giugno 1989 si fa espresso riferimento al piano regolatore; non vedo il motivo per il quale, in sede di proroga pura e semplice dei termini, si debbano modificare anche i contenuti. A questo proposito, chiedo una spiegazione ai presentatori dell'emendamento; ripeto, comunque, che per questo aspetto il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. La mia opinione favorevole all'emendamento 3. 2 nasce dalla considerazione che la soppres-

sione dell'intero articolo, proposta dai colleghi, avrebbe danneggiato l'azione di recupero del comune di Pozzuoli, comportando una penalizzazione eccessiva. Sono invece favorevole alla proroga dei termini relativi ai piani di recupero edilizio, poiché ritengo che tale recupero si possa legittimamente realizzare anche in mancanza del piano regolatore. Questo, però, non vuol dire che il comune di Pozzuoli non debba approvare un piano regolatore, tuttavia continuare a fissare dei termini che poi vengono continuamente prorogati mi sembra inutile. Confermo, pertanto, il mio parere favorevole all'emendamento 3. 2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per la verità, nel decreto-legge n. 245 era prevista la proroga di due termini, uno relativo al piano regolatore generale, l'altro ai piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli; vorrei richiamare l'attenzione del relatore su questo aspetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbieri e Pacetti, 3. 2, accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione da parte dell'INAIL dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di

immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990.

2. Al personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale predetto viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge n. 730 del 1986 e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, alla fine del comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1990, con le seguenti: 30 aprile 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

5. 1.

Pacetti, Barbieri, Ferrara.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le convenzioni stipulate entro il 31 dicembre 1986, ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed in applicazione dell'articolo 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, continuano ad avere efficacia, dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990, nei confronti del personale che risultava in servizio alla data del 31 dicembre 1989, al quale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, previa domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. 4.

Cafarelli.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applicano nei confronti del personale convenzionato entro il 31 dicembre 1986, ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ed in applicazione dell'articolo 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, purché in servizio alla data del 31 dicembre 1989, previa domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. 3.

Binetti, Cafarelli.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986 si applicano nei confronti del personale convenzionato con i comuni terremotati in applicazione dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 80 del 1984, purché in servizio alla data del 31 dicembre 1989, previa domanda da prodursi entro 60 gorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. 5.

Galante, Cannelonga.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986 si applicano nei confronti del personale convenzionato con i comuni terremotati della regione Puglia in applicazione dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 80 del 1984, purché in servizio alla data del 31 dicembre 1989, previa domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

5. 6.

Galante, Cannelonga.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 80 del 1984, continuano ad avere efficacia dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 nei confronti del personale che risultava in servizio alla data del 31 dicembre 1989.

5. 7.

Galante, Cannelonga.

All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le suddette modalità e criteri si applicano, altresì, per l'inquadramento in ruoli speciali ad esaurimento del personale convenzionato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che a tale data abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno.

5. 2.

Ciocchi Carlo Alberto.

Sostanzialmente gli emendamenti Cafarelli 5. 4, Binetti e Cafarelli 5. 3, Galante e Cannelonga 5. 5, 5. 6 e 5. 7 hanno un identico oggetto; mi permetto di illustrarlo

perché l'onorevole Binetti, che ne ha molto caldeggiato l'approvazione, me ne ha riferito il senso politico. In applicazione delle misure straordinarie disposte per le zone terremotate, alcuni comuni della Puglia hanno avuto la facoltà di avvalersi del contributo di soggetti convenzionati per le necessità derivanti dall'emergenza. In seguito ad alcuni provvedimenti legislativi, tale personale convenzionato è stato immesso nei ruoli del pubblico impiego presso questi enti locali. Poiché tali provvedimenti ponevano alcune condizioni minime, un certo numero di essi è rimasto escluso dai benefici: si tratta di diciotto persone. Con la norma proposta si estende anche a questi soggetti la facoltà, già riconosciuta agli altri, di essere immessi nei ruoli del pubblico impiego. Tali emendamenti, peraltro, comportano oneri, per cui, qualora la Commissione manifestasse un orientamento favorevole in merito, dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio.

PIETRO SODDU, *Relatore*. In linea di massima, sono favorevole a tali emendamenti, se si tratta di operare sulla base di un principio di equità, come ha illustrato il presidente.

Sono invece contrario all'emendamento 5. 1 che anticipa al 30 aprile il termine del 30 giugno 1990 fissato dal Governo che, a mio parere, è già troppo ravvicinato.

Tuttavia, poiché siamo di fronte all'esigenza di pervenire alla conclusione, chiedo al Governo di adoperarsi per concludere entro il 30 giugno, dato che i concorsi sono stati già banditi.

MASSIMO PACETTI. Mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento 5. 1 qualora il relatore presenti a sua volta un emendamento che ne recepisca il secondo periodo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. D'accordo, collega Pacetti.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

5. 8.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento Pacetti ed altri 5. 1 risulta pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Colleghi, gli emendamenti Cafarelli 5. 4, Binetti e Cafarelli 5. 3, Galante e Cannelonga 5. 5, 5. 6 e 5. 7 mirano tutti ad estendere ad un limitato numero di soggetti rimasti esclusi da tale beneficio l'immissione nei ruoli di cui si è avvalsa la gran parte delle persone assunte dai comuni in applicazione delle misure straordinarie disposte per le zone terremotate. Peraltro, poiché si tratta di emendamenti che comportano oneri, la Commissione dovrebbe votarli in linea di principio, richiedendo, una volta approvati, il prescritto parere della Commissione bilancio.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole in linea di massima a tali emendamenti.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

CARLO ALBERTO CIOCCI. Signor presidente, le domando se sia possibile formulare un unico emendamento comprensivo di tutte le proposte di modifica presentate, pertanto anche del mio emendamento 5. 2. Preciso che tale emendamento prevede che i benefici siano estesi a coloro che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore della legge o che a tale data abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno.

PRESIDENTE. Onorevole Ciocci, i presentatori degli emendamenti 5. 4, 5. 3, 5. 5, 5. 6 e 5. 7 non sono presenti, pertanto non possiamo procedere ad una riformulazione comprensiva delle disposizioni in essi contenute e del suo emendamento 5. 2. Però, poiché dovremo attendere il parere della Commissione bilancio, tale riformulazione potrà essere operata una volta espresso il prescritto parere.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo manifesta parere contrario sull'emendamento Ciocci Carlo Alberto 5. 2, poiché potrebbe provocare assunzioni a catena di contrattisti, con conseguenti maggiori oneri di notevole consistenza.

PRESIDENTE. Onorevole Ciocci, occorre prestare molta attenzione, perché già altre volte sono stati approvati emendamenti che hanno poi determinato notevoli difficoltà in quanto non valutati attentamente.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Tra l'altro, risulta imprecisato il numero dei soggetti interessati.

MASSIMO PACETTI. Condivido le valutazioni del senatore Ruffino.

PRESIDENTE. Onorevole Ciocci, il suo emendamento 5. 2, qualora approvato, potrebbe dar luogo all'assunzione non già di poche unità di personale, bensì di un numero di persone che potrebbe essere anche assai ampio.

Propongo pertanto di trasmettere alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere soltanto gli emendamenti Cafarelli 5. 4, Binetti e Cafarelli 5. 3, Galante e Cannelonga 5. 5, 5. 6 e 5. 7 e di accantonare l'articolo 5. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decre-

to-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, per il collocamento in aspettativa di amministratori dei comuni disastri dal terremoto del 1980-1981 in Campania e Basilicata, nonché per il comune di Senise, già prorogato al 30 giugno 1990, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, per i predetti comuni disastri o gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o ad un suo delegato, è differito, fino alla medesima data del 30 giugno 1990, per il sindaco del comune di Senise.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

Pacetti, Barbieri, Ferrara.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è prorogato al 31 dicembre 1990.

6. 01.

Il Governo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 6 richiesta con l'emendamento Pacetti ed altri 6. 1. Non so se i colleghi lo abbiano letto attentamente, ma tale articolo riguarda la proroga del termine per il collocamento in aspettativa del sindaco di Senise.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dichiaro contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 6. Il mantenimento di tale articolo è motivato dall'esigenza di evitare sperequazioni rispetto a situazioni analoghe di amministratori di comuni disastri la cui scadenza è stata prorogata alla data del 30 giugno 1990.

MASSIMO PACETTI. Nell'articolo 6, esiste una disparità incomprensibile.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Se quanto ha detto il rappresentante del Governo fosse vero, l'articolo 6 potrebbe anche essere mantenuto.

MASSIMO PACETTI. Vorrei far presente che esistono già norme di carattere generale che consentono ai pubblici amministratori l'espletamento del loro mandato. Non so in quali disastrose condizioni si trovi il comune di Senise, ma in ogni caso gli amministratori locali hanno la possibilità, per mezzo di strumenti ordinari, di far fronte a procedure che ormai non rivestono più carattere d'urgenza, essendo nel frattempo trascorso un decennio. Non credo si possa per legge provvedere alla proroga del collocamento in aspettativa di un sindaco al fine di consentirgli di svolgere una funzione diversa da quella che ha scelto; pertanto, prego i colleghi di accogliere, per una questione di dignità della nostra Commissione, l'emendamento 6. 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 6 ed invito il Governo a realizzare la parità di trattamento, ponendo gli altri sindaci dei comuni terremotati nelle stesse condizioni di quello di Senise.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che il rilievo del relatore è di fatto superato, in quanto gli altri sindaci già si trovano nella situazione nella quale la norma contestata tendeva a porre anche il sindaco di Senise. Infatti, l'articolo 6 così recita: « Il termine (...) per il collocamento in aspettativa di amministratori dei comuni disastri dal terremoto del 1980-1981 in Campania e Basilicata, nonché per il comune di Senise, già prorogato al 30 giugno 1990, (...) per i predetti comuni disastri o gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o ad un suo delegato, è differito, fino alla medesima data del 30 giugno 1990, per il sindaco del comune di Senise ». Non possiamo prorogare un termine che è stato già prorogato con una norma di legge.

PRESIDENTE. È stato già prorogato lo scorso anno.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Proprio al fine di rispondere ai criteri di giustizia e di parità di trattamento cui ha fatto riferimento il relatore, ritengo opportuno che l'articolo 6 sia mantenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6, di cui i deputati Pacetti, Barbieri e Ferrara hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 6 s'intende pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del Governo 6. 01.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Poiché l'articolo aggiuntivo mira a sopperire a una dimenticanza del Governo, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 6. 01, accettato dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI OPERE PUBBLICHE

ART. 7.

1. Il termine indicato dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, recante norme per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, da ultimo prorogato dall'articolo 10 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1990.

Gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

La Commissione ambiente ha posto la condizione che l'articolo 7 sia sostituito dal seguente: « L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato ».

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole al recepimento di suddetta condizione e contrario all'emendamento 7. 1; pertanto, presento un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato.

7. 2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 7 e mi rimetto alla valutazione della Commissione per quanto concerne il recepimento della condizione della Commissione ambiente.

PRESIDENTE. Onorevole Pacetti, mantiene il suo emendamento?

MASSIMO PACETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, sul quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Gli onorevoli Barbieri e Pacetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8, di cui i deputati Barbieri e Pacetti hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Barbieri e Pacetti è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. I termini previsti dall'articolo 18, commi 4 e 6, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti gli interventi assistiti dai contributi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, prorogati dall'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1990 ed al 1° gennaio 1991.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1990 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.

9. 01.

Poiché è stata posta una condizione dalla Commissione ambiente, chiedo al relatore se intenda presentare un emendamento inteso a recepirlo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Accetto la suddetta condizione e presento un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9

1. All'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al comma 5, sono abrogate le parole: « fino alla data del 31 dicembre 1983 », ed è altresì abrogato il comma 6.

9. 1.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

MASSIMO PACETTI. Esprimo parere contrario al recepimento della condizione posta dalla Commissione ambiente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1 interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La Commissione ambiente ha posto altre tre condizioni relativamente all'articolo 9. Chiedo al relatore se intenda presentare emendamenti per riceverle.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Presento tre nuovi articoli aggiuntivi e ritiro il 9. 01.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali, di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il termine di cui

all'ultima parte del comma 1 dell'articolo stesso è in ogni caso protratto al 31 dicembre 1990.

9. 02.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

1. I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale, sono protratti al 31 dicembre 1990.

9. 03.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come richiamato nell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

9. 04.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di tali articoli aggiuntivi.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 9. 02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 9. 03, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 9. 04, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dall'articolo 11 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

Gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 10.

10.1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario, in quanto non esistono ragioni valide per sopprimere l'articolo 10.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

MASSIMO PACETTI. Richiamo l'attenzione del Governo e della Commissione sul fatto che l'articolo 10 prevede l'ennesima proroga relativa all'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, istituito in via transitoria ed urgente nel 1968; come tutti sappiamo, ci troviamo nel 1990.

Se vi è un'esigenza di collocazione del personale che fa capo a tale Ispettorato, credo che a questo possa provvedere il Ministero competente, ma non si capisce

bene a cosa serve mantenere in vita un organo istituito in via transitoria addirittura nel 1968.

FRANCO FRANCHI. Signor presidente, nutro sempre molte perplessità nei confronti della riapertura dei termini, ma di fronte a questo articolo 10, le perplessità diventano una totale adesione all'emendamento interamente soppressivo proposto dai colleghi Pacetti e Barbieri: questo articolo non ha alcun senso.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Poco fa abbiamo approvato la legge che istituisce il Servizio di protezione civile: ovviamente, sarà necessario un certo tempo per consentire la riorganizzazione di tutti i servizi. È possibile abbreviare il termine improrogabilmente stabilito; tuttavia un periodo breve, ma ragionevole per consentire la trasformazione, è indispensabile.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario alla soppressione dell'articolo 10.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10, di cui gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pacetti e Barbieri 10. 1 è pertanto respinta.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è prorogato al 31 dicembre 1990.

Gli onorevoli Pacetti, Barbieri e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11 sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 1990, con le seguenti: è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

11. 1.

MASSIMO PACETTI. Mi sembra che l'emendamento sia molto chiaro. Ci troviamo di fronte ad un'esigenza temporale, ma va fissato un termine improrogabile.

PRESIDENTE. In realtà, il legislatore futuro potrà non tener conto del fatto che il termine viene dichiarato non più prorogabile; è comunque una manifestazione di volontà politica.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Con queste precisazioni, sono favorevole all'emendamento.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11. 1, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che una delle condizioni formulate dalla Commissione ambiente prevede l'introduzione di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Non sono in grado di valutare esattamente il significato di questa condizione. Capisco che si tratta di un ampliamento del periodo, ma non ne comprendo la ragione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole al recepimento di tale condizione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Si tratta di una norma in merito alla quale abbiamo avuto modo di discutere ampiamente, relativa all'adozione dell'istituto della concessione in materia di opere pubbliche. Desidero ricordare che la Commissione aveva manifestato perplessità in ordine all'adozione generalizzata di questo istituto, ora esteso da tre a sei anni. Sono pertanto contrario a questa modifica; mi sembra, tra l'altro, che la condizione posta travalichi l'oggetto della legge e che, quindi, avrebbe dovuto essere formulata come osservazione.

PRESIDENTE. Do atto al relatore che il rilievo della Commissione ambiente è stato impropriamente formulato quale condizione, per cui ritengo che ad esso non possano essere assegnati effetti ostativi all'approvazione del disegno di legge in sede legislativa. Ricordo che anche di questa decisione dovremo dare comunicazione alla Presidenza della Camera.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

Gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

Pacetti, Barbieri.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12, di cui gli onorevoli Pacetti e Barbieri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pacetti e Barbieri 12. 1 è pertanto respinto.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge n. 901 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, e dall'articolo 3 della legge 25 novembre 1987, n. 478, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, sono prorogati al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 01.

Il Governo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12. 01 del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III.

SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA OSTA
PROVVISORIO DI PREVENZIONE
INCENDI

ART. 13.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1989,

n. 48, relativo alle prestazioni del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga.

Gli onorevoli Pacetti, Barbieri e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13 sostituire le parole da: relativo alle prestazioni fino alla fine del comma con le seguenti: ; entro tale termine il servizio antincendio sarà definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori.

13. 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole al principio, poiché mi sembra che si tratti di una situazione di emergenza.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla valutazione della Commissione; non mi sembra, comunque, che questo emendamento comporti oneri di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Concordo con la valutazione del Governo.

Pongo in votazione l'emendamento 13. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

1. L'articolo 3 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1991 ».

Gli onorevoli Pacetti, Barbieri e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 14.

14. 1.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 14. 1. Ritengo però che per ragioni politiche, sarebbe opportuno precisare, negli articoli dal 14 al 17, che i termini fissati sono improrogabili. Preannuncio la presentazione di emendamenti in tal senso.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14, al capoverso, aggiungere dopo la parola: decorre, la parola: improrogabilmente.

14. 2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario all'emendamento Pacetti ed altri 14. 1, sono invece favorevole all'emendamento del relatore 14. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Pacetti ed altri 14. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

1. L'articolo 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Pacetti, Barbieri.

All'articolo 15, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente comma:

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui ai commi precedenti, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della stessa legge, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

15. 2.

Labriola.

All'articolo 15, al primo capoverso, sostituire le parole: è prorogato, con le seguenti: è improrogabilmente fissato.

15. 3.

Il relatore.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Pacetti e Barbieri 15. 1 e parere favorevole all'emendamento Labriola 15. 2. Invito la Commissione ad approvare il mio emendamento 15. 3.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido le valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pacetti e Barbieri 15. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Labriola 15. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

Pacetti, Barbieri.

All'articolo 16, sostituire le parole: È prorogato, con le seguenti: È improrogabilmente fissato.

16. 2.

Il relatore.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Pacetti e Barbieri 16. 1 e invito ad approvare il mio emendamento 16. 2.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pacetti e Barbieri 16. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. L'articolo 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1994.

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito

dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il ministro dell'interno, entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

Pacetti, Barbieri.

All'articolo 17, al primo capoverso, dopo le parole: sono validi aggiungere la parola: improrogabilmente.

17. 2.

Il relatore.

All'articolo 17, al secondo capoverso, dopo le parole: il ministro dell'interno, aggiungere la seguente: improrogabilmente.

17. 3.

Il relatore.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Pacetti e Barbieri 17. 1, invitando i colleghi ad approvare i miei emendamenti 17. 2. e 17. 3.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Pacetti e Barbieri 17. 1 e parere favorevole sugli emendamenti del relatore 17. 2 e 17. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pacetti e Barbieri 17. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IV.

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DISPOSIZIONI VARIE

ART. 18.

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 24.100.000.000, è posto a carico dei bilanci delle casse-pensioni degli istituti di previdenza.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

Pacetti, Barbieri.

PIETRO SODDU, *Relatore*. L'articolo 18, oltre a prorogare il termine concernente la

deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, prevede un onere valutato in più di 24 miliardi. Poiché non sono in grado di esprimere un parere sull'emendamento soppressivo, chiedo al rappresentante del Governo di chiarire la ratio di tale periodo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il contenuto di questo articolo richiama un'esigenza prospettata dal Ministero del tesoro. Se esso fosse soppresso, si provocherebbe un pesante rallentamento delle istruttorie per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali e delle unità sanitarie locali. Pertanto, il Governo invita i presentatori a ritirare l'emendamento soppressivo 18.1.

MASSIMO PACETTI. Comprendo le affermazioni del Governo e manifesto la mia preoccupazione sulle conseguenze che deriverebbero da ulteriori ritardi. Ciò nonostante, il gruppo comunista è fermamente contrario all'articolo 18 perché non ritiene che sia questa la strada da seguire di fronte ad un'esigenza come quella richiamata dal senatore Ruffino. L'articolo 18 prevede una deroga alle vigenti disposizioni riguardanti il lavoro straordinario; pertanto temo che si possa dar luogo ad una forma dissimulata di retribuzione. Se presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sussistessero effettive carenze di organico, si dovrebbe provvedere in maniera conseguente e non autorizzando la deroga alle disposizioni sul lavoro straordinario.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Dopo le spiegazioni del rappresentante del Governo, esprimo parere favorevole al mantenimento dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18 del quale i deputati Pacetti e Barbieri hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pacetti e Barbieri è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

1. E' differito al 30 giugno 1990 il termine di decorrenza del 1° dicembre 1989 indicato all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, al fine di consentire alla CEE di esprimere le valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1989 dai ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le indicazioni da apporre sugli imballaggi e sulle etichette.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 19.

19. 1.

Barbieri, Pacetti, Ferrara.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Barbieri ed altri 19. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 e al successivo articolo 20, infatti, prevedono il differimento dell'applicabilità di normative in materia ambientale, delle quali sembrerebbe invece opportuna l'immediata precettività. Tra l'altro, vi è stato tutto il tempo per predisporre gli adempimenti necessari.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo può anche comprendere le ragioni che inducono il relatore a manifestare il proprio apprezzamento sia per l'emendamento soppressivo dell'articolo 19 sia per quello soppressivo dell'articolo 20. Tuttavia, faccio presente che la soppressione dell'articolo 19 comporterebbe notevoli difficoltà nell'approvvigionamento di nuovi contenitori secondo quanto comunicato dal Ministero dell'industria.

Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 20, preciso che essa determinerebbe notevoli difficoltà nel settore della produzione e della commercializzazione del latte, sia pastorizzato sia a lunga conservazione. Poiché il settore attraversa un momento non facile, il Governo invita i presentatori a rinunciare all'emendamento 20. 1. Il Governo, peraltro, sarebbe favorevole ad una precisa manifestazione di volontà politica da inserire in due emendamenti intesi a stabilire che i termini di cui agli articoli 19 e 20 sono differiti « improrogabilmente » alle date previste negli articoli stessi.

PRESIDENTE. Colleghi, osservo in primo luogo che la discussione del disegno di legge non potrà essere conclusa nella seduta odierna. Avverto, tuttavia, che essa potrà proseguire, qualora i lavori dell'Assemblea lo consentano, alle ore 18.

Faccio presente, in secondo luogo, che fra le condizioni contenute nel parere della Commissione ambiente riferite agli articoli non ancora esaminati appare manifestamente non accoglibile quella che riguarda l'articolo 23. Tale condizione, infatti, mira a prevedere la proroga di un termine già scaduto, riguardante l'esercizio di una de-

lega legislativa, ma per ottenere questo scopo occorrerebbe una nuova ed apposita legge di delegazione. Propongo, pertanto, di chiedere alla Commissione ambiente di riesaminare il proprio parere relativamente alla condizione che ho ricordato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 19 aprile 1990*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO